



Fossati Massimiliano

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/a
Revisore dei Conti n. 86312 Decreto Ministeriale 27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Tribunale di Firenze al n. 6574
Mediatore Professionista

03/04/2025

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Investimenti in beni strumentali: la comunicazione preventiva

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **l'Agenzia delle Entrate** con la recente **risposta ad interpello n. 69/2025** ha precisato che – nel contesto della agevolazione "Transizione 4.0" non è condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente di trasmettere la sola comunicazione a "consuntivo" in quanto, sebbene l'ordine giuridicamente rilevante sia stato effettuato in data anteriore all'entrata in vigore del DL. 39/2024, l'investimento non è stato realizzato a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto (ovvero successivamente al 30 marzo 2024)". Ne consegue che **ai fini della fruizione dell'agevolazione bonus "Transazione 4.0 e 5.0", i contribuenti devono presentare la comunicazione preventiva e successivamente la comunicazione di completamento dell'investimento conformemente alle indicazioni fornite con la presente risposta ad interpello.**

Premessa

L'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, prevede che ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti "Transizione 4.0 e 5.0", le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy, in via telematica, ***l'ammontare complessivo degli investimenti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.***

Con il Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024 sono stati aggiornati i modelli di comunicazione relativi ai crediti d'imposta in oggetto, per la cui gestione il MIMIT si avvale del GSE (Gestore dei Servizi Energetici).

Per gli investimenti effettuati a decorrere **dal 30 marzo 2024**, l'accesso al bonus è subordinato alla preventiva **comunicazione**, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito. A tale scopo, va compilato e inviato l'apposito modulo disponibile sul sito del Gestore dei servizi energetici.

Al completamento degli investimenti, va trasmessa **un'altra comunicazione al GSE**, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.

Entrambe le comunicazioni sono **propedeutiche** alla fruizione in compensazione dei crediti. In ogni caso, non essendo previsto un termine perentorio a pena di decadenza, l'eventuale comunicazione preventiva "dimenticata" può essere trasmessa senza dover ricorrere all'istituto della remissione in bonis, seguita dalla comunicazione aggiornata a consuntivo.

Solo per gli investimenti realizzati **dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024**, bisogna trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti.

Credito d'imposta "Transazione 4.0"

L'agevolazione è riservata alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. È riconosciuta per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025 ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Osserva

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, esclusi:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all'articolo 164, comma 1, Tuir;
- i beni per i quali il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni elencati nell'allegato 3 della legge 208/2015 (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario);

- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti in Italia, incluse le **stabili organizzazioni** di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

La fruizione del beneficio è subordinata:

1. al rispetto delle normative sulla **sicurezza nei luoghi di lavoro**;
2. al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Osserva

Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs n. 231/2001) e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni.

Il credito d'imposta spetta inoltre anche per gli investimenti effettuati dagli **esercenti arti e professioni** riguardanti beni **strumentali tradizionali**, diversi da quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese indicati negli **allegati A e B alla legge n. 232/2016**.

Osserva

Per i beni tecnologicamente avanzati, materiali e immateriali, le imprese devono produrre una **perizia tecnica asseverata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nel rispettivo albo professionale o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni hanno **caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai citati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura** (per il settore agricolo, la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato).

Per i beni di costo unitario fino a **300.000 euro**, è sufficiente una **dichiarazione** resa dal legale rappresentante.

Quota di utilizzo del credito di imposta

- **Per gli anni 2023-2025**

Il credito d'imposta è pari

3. al 20% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
4. al 10% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro,
5. al 5% per la quota di investimenti tra i 10 milioni e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Il bonus spetta per gli investimenti effettuati fino al **30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l'ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20%.**

- **Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione "Transizione 4.0"** (allegato B alla legge n. 232/2016)

Il bonus spetta per gli investimenti effettuati fino al **30 giugno dell'anno successivo a condizione che entro il 31 dicembre dell'anno in corso l'ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20%.**

Osserva

Per il corrente anno 2025, il credito d'imposta è pari al **10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.**

- **Altri beni strumentali materiali, diversi da quelli ricompresi nell'allegato A e B alla legge n. 232/2016.**

Il bonus spetta per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno dell'anno successivo a condizione che entro il 31 dicembre dell'anno in corso l'ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% (per il periodo d'imposta 2022, il termine del 30 giugno è posticipato al 30 novembre).

Osserva

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in **tre quote annuali di pari importo**

La fruizione può avvenire a decorrere:

- dall'anno di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi da quelli indicati negli

allegati A e B alla legge n. 232/2016

- dall'anno dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni tecnologicamente avanzati.

I codici tributo da indicare nel modello F24 sono:

- **6935** (credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016)
- **6936** (credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016)
- **6937** (credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016).

Nel campo "anno di riferimento" del modello F24 deve essere indicato l'anno di completamento dell'investimento agevolato riportato nella comunicazione.

Le comunicazioni "preventive" e "consuntive"

Ai fini dell'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta per investimenti in beni "Transizione 4.0 e 5.0" introdotte dalla Legge n. 178/2020, l'art. 6 del D.L. n. 39/2024 entrato in vigore il 30 marzo 2024, ha previsto l'obbligo da parte dei richiedenti di inviare **due comunicazioni: una preventiva e una consuntiva** a completamento dell'investimento al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Nello specifico, il citato articolo 6 del D.L. n. 39/2024 che "Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi [...], le imprese sono tenute a comunicare **preventivamente**, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti **che intendono** effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del **presente decreto**, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

Osserva

La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo.

La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del **presente decreto**.

Alla luce del quadro normativo delineato, risulta che:

1. per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la **sola comunicazione di completamento degli investimenti**;

2. per gli investimenti effettuati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge n. 39 del 2024 (dal 30 marzo 2024), il contribuente è tenuto:
- alla **preventiva comunicazione**, in via telematica del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito.

Osserva

A tale scopo, va compilato e inviato l'apposito modulo disponibile sul sito del Gestore dei servizi energetici (GSE).

- alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un'altra **comunicazione al GSE**, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.

In pratica, l'articolo in commento prevede che per gli investimenti "*che si intendono effettuare*" a **decorrere dal 30 marzo 2024**, occorre presentare:

- una **comunicazione preventiva** nella quale vanno indicati gli "**investimenti programmati**" da tale data;
- una **comunicazione consuntiva** all'atto del **completamento** dell'investimento.

Osserva

In sintesi, ai sensi dell'art. 6 del DL 39/2024 e del DM 24 aprile 2024:

- per gli investimenti dal **30 marzo 2024**, va inviata la **comunicazione preventiva aggiornandola poi al completamento degli investimenti**;
- per gli investimenti realizzati **dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024**, occorre presentare **soltanto la comunicazione ex post**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti